

ASILO PERODOSTATUTO

Allegato alla deliberazione

n. 38-3306 del 22-2-92

Il Segretario della Giunta
(dr. Pier Domenico Clemente)PREMESSA STORICA

Con testamento olografo in data 14 marzo 1880, il Comm. Angelo PERODO nato a Condove (TO) il 25 aprile 1810 e deceduto a Torino il 29 gennaio 1882, nominava la Congregazione di Carità di Condove, erede universale delle sue sostanze, con obbligo di istituire in Condove un Asilo infantile.

L'Asilo infantile PERODO venne eretto in Corpo Morale in base a Decreto Reale in data 31 dicembre 1883 da Re Umberto e dal Ministro De Pretis.

L'Asilo infantile PERODO ha proseguito ininterrottamente dal 1884 ad oggi (salvo i periodi coincidenti con le due guerre), la sua attività assistenziale ed educativa a favore dei bambini di Condove ed anche dei paesi limitrofi.

In data 28 dicembre 1978 ha ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 616/77, dello svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa, con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 360 del 28 dicembre 1978.





ART. 1

È costituita l'Associazione denominata "ASILO

PERODO", già Istituzione pubblica di assistenza e

beneficienza, in seguito al riconoscimento in via

amministrativa della personalità giuridica di

diritto privato ai sensi della legge regionale del

Piemonte n. 10 del 19/3/1991.

L'Associazione ha sede in Condove (TO) - Via Roma 4.

ART. 2

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è quello di accogliere i

bambini di ambo i sessi residenti nel Comune di

Condove ed eventualmente in Comuni limitrofi, di età

pre-scolare e di provvedere all'educazione globale

della persona del bambino, secondo la visione

cristiana della vita.

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e

l'utilità del servizio, l'Associazione potrà

assumere eventuali altre attività di carattere

socio-educativo ed assistenziale, sempre senza scopo

di lucro.

ART. 3

L'Associazione provvede ai propri scopi con le

rette delle famiglie degli alunni, con le quote dei





propri Associati, con i propri redditi e con proventi derivanti da contributi di persone e di Enti.

L'Associazione potrà stipulare Convenzioni economiche con Enti pubblici e privati.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione, i relativi redditi netti derivanti dalla sua gestione, ed i proventi derivanti dalla sua alienazione o trasformazione, sono destinati esclusivamente alle attività socio-educative ed assistenziali previste dal presente statuto.

CAPO II° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice presidente;
- d) Il Segretario-Tesoriere;
- e) Il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 5

I SOCI

Sono soci dell'Associazione:

- a) I Genitori o chi esercita la patria podestà

[Handwritten signature]



3
[Handwritten signature]

sui bambini che frequentano la scuola per **1^{NO}**
durata della frequenza del bambino (soci
ordinari).

b) Tutti coloro che ne fanno richiesta e sono
accolti con delibera del Consiglio di
Amministrazione (soci sostenitori);

c) Coloro che sono nominati dal Consiglio di
Amministrazione, e scelti fra le persone che
si sono particolarmente distinte per la loro
attività e per il loro impegno a favore
dell'ASILO PERODO (soci onorari).

Ai soci è richiesto di condividere e collaborare al
miglior raggiungimento dell'obiettivo educativo che
si propone la scuola; e di versare nel termine
stabilito la quota annuale di associazione, pari
almeno a L. 30.000 (trentamila).

Il valore minimo della quota annuale di
associazione potrà essere variato con delibera del
Consiglio di Amministrazione in carica.

Per i soci di cui al punto a), la quota di
associazione è compresa nella retta di frequenza del
bambino.

Viene meno la condizione di socio nei seguenti
casi:

- per decadenza quando non si è in regola con il



4
Belen



pagamento della quota associativa annuale o con le rette di frequenza.

- per dimissioni volontarie.
- per esclusione, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione, conseguente a comportamenti del socio in contrasto con gli obiettivi educativi dell'Associazione.

Quando il bambino cessa di frequentare la scuola, il Genitore perde la qualifica di socio ordinario di cui al punto a) e può assumere quella di socio sostenitore di cui al punto b).

ART. 6

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le competenze dell'Assemblea dei soci sono le seguenti:

- a) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- c) Approvazione delle proposte di modifica dello statuto;
- d) Elezione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti.

~~e)~~ Delibera sulla proposta di scioglimento dell'Associazione.





ART. 7

L'assemblea dei Soci è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso scritto, da affiggersi all'interno ed all'esterno dei locali della scuola, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Un terzo dei soci oppure un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione possono richiedere per iscritto al Presidente la convocazione dell'Assemblea, indicandone le motivazioni.

Il Presidente fissa la data dell'Assemblea entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

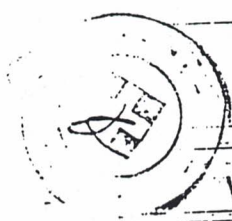
ART. 8

Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, è presente la metà dei soci, in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso.

Un'ora dopo può essere prevista una seconda convocazione, ed in tal caso l'adunanza è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

In deroga a quanto previsto nel presente articolo, nel caso di assemblea convocata per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, per la validità



Handwritten signature and initials.

della costituzione dell'assemblea e per le relative maggioranze si applica il successivo art. 20 del presente statuto.

Le deliberazioni riguardanti persone fisiche sono assunte a scrutinio segreto.

ART. 9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque persone elette dall'Assemblea dei soci nell'ambito dei propri iscritti, e dai membri di diritto di cui in appresso.

Son membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:

a) il Parroco pro tempore della Parrocchia S. Pietro in Vincoli di Condove, o persona da questi designata;

b) un discendente del fondatore Comm. Angelo PERODO, designato dalla famiglia, nello spirito di quanto previsto nello statuto originario.

Il Consiglio ha facoltà di cooptare nel Consiglio di Amministrazione persone esperte in specifici settori fino ad un massimo di due.

~~Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.~~



7.10.11

ART. 10

Nell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ciascun socio potrà esprimere un numero massimo di tre preferenze.

Sono eletti consiglieri coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

ART. 11

Decadono dalla carica di Consiglieri coloro che:

- a) sono dimissionari;
- b) sono assenti dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

Il Consigliere deceduto, dimissionario, o dichiarato decaduto, è sostituito dal Socio che nelle ultime elezioni, per il Consiglio è risultato il primo dei non eletti o, in mancanza, per cooptazione a maggioranza dei Consiglieri in carica.

I Consiglieri così inseriti nel Consiglio di Amministrazione dureranno in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio stesso.

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza questo termine viene ridotto a quarantottore.



Rebinder



La convocazione del Consiglio può essere richiesta da un terzo dei Consiglieri: il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; nel caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Le deliberazioni riguardanti persone fisiche sono assunte a scrutinio segreto; per tali deliberazioni non si applica la regola relativa al voto decisivo del Presidente, di cui al precedente capoverso.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione:

a) vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il miglior raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

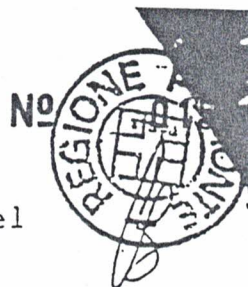
b) provvede all'amministrazione della scuola ed al suo regolare svolgimento;

c) redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci;

d) elabora ed approva il regolamento amministrativo e del servizio scolastico-educativo;

e) propone all'Assemblea dei soci eventuali





modifiche dello Statuto;

f) provvede all'assunzione ed alla gestione del personale;

g) stipula convenzioni economiche con Enti e Istituti;

h) delibera sulle domande di frequenza e sulle richieste di ammissione dei soci;

i) stabilisce le rette di frequenza degli alunni e le quote associative;

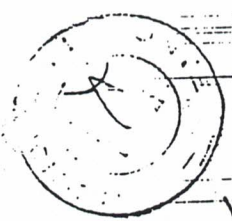
l) delibera in genere, su quanto non sia di competenza dell'Assemblea dei soci:

ART. 14

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario-Tesoriere.

L'elezione del Presidente è valida se viene fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica. Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero dei voti ed è proclamato Presidente colui che ha conseguito la maggioranza dei voti.

Il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere vengono eletti dal Consiglio a semplice maggioranza



Ret...

Le funzioni e le cariche sociali di tutti i
Consiglieri di Amministrazione sono gratuite.

ART. 15IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti
l'Associazione e, in particolare:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il
Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone,
enti o istituzioni.
- rappresenta l'Associazione in giudizio, con tutti
i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- vigila e dirige tutta l'attività
dell'Associazione, firma la corrispondenza e gli
atti di ufficio;
- sottoscrive con il segretario-tesoriere gli ordini
di incasso e pagamento.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce
il VicePresidente con tutti i poteri e le
attribuzioni.

ART. 16IL SEGRETARIO - TESORIERE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Al segretario-tesoriere compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli Atti Ufficiali dell'Associazione.

Il segretario-tesoriere è il responsabile delle risorse dell'Associazione, del maneggio del denaro dell'amministrazione; egli sottoscrive insieme al Presidente gli ordini di incasso e di pagamento per conto dell'Associazione.

E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

E' incaricato della redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il servizio di esazione e cassa è deliberatamente determinato dal Consiglio di Amministrazione che potrà facoltativamente convenzionarsi con un Istituto Bancario.

ART. 17

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da due membri effettivi e da uno supplente, nominati dall'Assemblea, di cui uno con incarico di Presidente e durano in carica tre anni.



Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'amministrazione dell'Associazione e sulle richieste di ammissione all'Associazione di singole persone, proponendo le proprie conclusioni al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei soci.

Al Collegio dei revisori sono anche attribuite le funzioni di pacifici compositori delle contestazioni e delle controversie che intervenissero tra gli associati, e il loro parere è obbligatorio nel caso di radiazione di un associato per qualsiasi causa.

ART. 18 BILANCIO ANNUALE

L'esercizio sociale ha durata annuale con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e fa proprie le norme contenute nel Regolamento generale delle Scuole Materne aderenti.

ART. 20

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di una apposita assemblea, con la presenza di almeno i tre quarti dei soci, compresa la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e la deliberazione, a scheda



segreta, deve riportare il voto favorevole allo
scioglimento di almeno i tre quarti dei soci
presenti.



In caso di scioglimento approvato l'eventuale
patrimonio dell'Associazione, che residua al termine
della liquidazione di ogni passività, verrà posto a
disposizione di analoga Istituzione o altra
Istituzione od Ente, di ispirazione cristiana, con
finalità di assistenza e solidarietà.

ART. 21

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto
si applicano le norme di legge di cui al Codice
Civile.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO F.F.

